



CITTÀ DI CARPI

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Carpi – Regolamentazione dei mercati ordinari del Giovedì e del Sabato nelle date del 17 e del 19 Settembre 2020 che si terranno in via U. da Carpi, per l'individuazione delle misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia, in applicazione a quanto disposto dalla sezione - C) Commercio al dettaglio su Aree Pubbliche - del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2, in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia-Romagna (Allegato al Decreto del Presidente della Regione n. 82 del 17 maggio 2020)

IL SINDACO

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020;
- l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
- il decreto del Presidente del Consiglio del 17 maggio 2020;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020;
- l'ordinanza Ministero Salute 24 luglio 2020;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020;
- l'ordinanza Ministero Salute 12 agosto 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020;

Visti i vari provvedimenti regionali che si sono succeduti in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;

Considerato che il comma 14 dell'articolo 1 "Misure di contenimento della diffusione del COVID-19" del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 stabilisce che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;

Visto il punto 4. del Decreto del Presidente della Regione n. 82 del 17 maggio 2020 che stabilisce che, a decorrere dal 18 maggio 2020, sono consentite le seguenti attività: - commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi) agenzie di



CITTÀ DI CARPI

servizi (a titolo di esempio, agenzie di viaggio e agenzie immobiliari), nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 1;

Visto l'allegato 1 del decreto del Presidente della Regione n. 82 del 17 maggio 2020, ossia Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2, in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia-Romagna ed in particolare quanto prescritto dalla sezione - C) Commercio al dettaglio su Aree Pubbliche;

Preso atto che il Protocollo regionale succitato stabilisce:

- al punto 1. "Competenze dei Comuni" della voce "Mercati, Fiere e Mercatini degli Hobbisti" che i Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale. In particolare, i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale. Al fine di assicurare tale misura potranno altresì essere valutate le seguenti soluzioni:

- Corsie mercatali a senso unico;
- Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
- Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
- Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;

Ove ne ricorra l'opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati;

- al punto 3. "Misure a carico del titolare di posteggio" della voce "Mercati, Fiere e Mercatini degli Hobbisti" quali:

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;



CITTÀ DI CARPI

Vista la Delibera di Giunta del Comune di Carpi n. 153 del 08.09.2020 che ha approvato lo spostamento dei mercati ordinari di P.za Martiri di giovedì 17 settembre 2020 e di sabato 19 settembre 2020 in via U. Da Carpi;

Visto il Regolamento Comunale dei " Mercati del Giovedì e del Sabato in Piazza Martiri" approvato con Delibera di C.C. n. 122 del 03.07.2003 ed in particolar modo l'art. 3 "Localizzazione, Configurazione e Articolazione" che stabilisce che il luogo di svolgimento dei mercati del giovedì e del sabato si svolgono presso la Piazza Martiri del capoluogo;

Visto l'atto del Sindaco n. 103/03 (prot. gen. n. 31349) del 27/02/2003 in materia di disciplina degli orari di svolgimento dei " Mercati del Giovedì e del Sabato in Piazza Martiri";

Vista l'ordinanza che dispone la chiusura della circolazione e l'istituzione del divieto di sosta in U. da Carpi n. 446 (prot. 43998) del 14 settembre 2020, per consentire lo spostamento dei mercati ordinari del giovedì e sabato nelle date del 17 e 19 settembre 2020;

Ritenuto necessario, in applicazione a quanto stabilito dai punti 1. "Competenze dei Comuni" della voce "Mercati, Fiere e Mercatini degli Hobbisti", in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia-Romagna (Allegato 1 del Decreto del Presidente della Regione n. 82 del 17 maggio 2020), sopra richiamato, procedere alla regolamentazione temporanea, nelle date del 17 e 19 settembre 2020, dei mercati ordinari del Giovedì e del Sabato che si svolgeranno in via U. da Carpi, previa adozione dei criteri e misure idonee in modo da assicurare, anche previo accordo con gli esercenti, il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020;

Stabilito in virtù di quanto sopra indicato, di adottare in via U. da Carpi, nelle date del 17 e 19 settembre 2020, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, i seguenti criteri e misure di sicurezza, al fine di poter consentire lo svolgimento dell'attività di vendita da parte degli esercenti del mercato ordinario del giovedì e sabato:

- a) assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale;
- b) assicurazione del mantenimento sia nella zona destinata all'attesa vendita, che durante tutte le attività e le loro fasi, del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, avuto riguardo sia alla clientela che agli operatori commerciali;
- c) obbligo di effettuare la vendita solo sul fronte principale, impedendo se necessario, anche attraverso elementi fisici e/o segnaletica dei posteggi, da posizionarsi a cura dell'esercente, l'accesso laterale ai banchi;
- d) in caso di presenza di stand questi dovranno essere posizionati in fila indiana ed all'interno dell'area interessata dalla loro occupazione e potranno avere accesso massimo due persone in contemporanea;
- e) obbligo dell'uso delle mascherine all'interno dell'area mercatale;
- f) non è ammesso per ragioni di igiene il commercio di abiti e calzature usati che non abbiano subito un processo di igienizzazione da aziende qualificate prima della loro messa in vendita, con esibizione di certificato che lo attesti. In ogni caso, gli abiti usati devono essere separati dalla merce di nuova fattura e nelle loro immediate vicinanze va apposto un cartello recante la dicitura "Abiti Usati";



CITTÀ DI CARPI

- g) al fine di evitare assembramenti e velocizzare gli acquisti, la merce deve essere messa in vendita e sistemata sui banchi in modo ordinato. Non è consentita la vendita di merce posta alla rinfusa su banchi o all'interno di cesti o altri contenitori;
- h) informazione pubblica per garantire il distanziamento dei clienti nelle zone dinanzi ai singoli posteggi, mediante la predisposizione e l'apposizione in corrispondenza dei singoli posteggi di cartelli in lingua italiana ed inglese, per garantire il distanziamento di almeno 1 metro;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 N. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge della Regione Emilia Romagna 25 giugno 1999 n. 12 "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

Viste le disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, "Disposizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 25 giugno 1999, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1. nelle giornate di giovedì 17 e sabato 19 settembre 2020, l'individuazione delle misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia da Covid-19 nella gestione dei "Mercati ordinari del Giovedì e del Sabato che si svolgeranno in via straordinaria in U. da Carpi, in applicazione a quanto disposto dalla sezione - C) Commercio al dettaglio su Aree Pubbliche - del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2, in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia-Romagna (Allegato al Decreto del Presidente della Regione n. 82 del 17 maggio 2020), ed in particolare:
 - assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale;
 - assicurazione del mantenimento sia nella zona destinata all'attesa vendita, che durante tutte le attività e le loro fasi, del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, avuto riguardo sia alla clientela che agli operatori commerciali;
 - obbligo di effettuare la vendita solo sul fronte principale, impedendo se necessario, anche attraverso elementi fisici e/o segnaletica dei posteggi, da posizionarsi a cura dell'esercente, l'accesso laterale ai banchi;
 - in caso di presenza di stand questi dovranno essere posizionati in fila indiana ed all'interno dell'area interessata dalla loro occupazione potranno avere accesso massimo due persone in contemporanea;
 - obbligo dell'uso delle mascherine all'interno dell'area mercatale;
 - non è ammesso per ragioni di igiene il commercio di abiti e calzature usati che non abbiano subito un processo di igienizzazione da aziende qualificate prima della loro messa in vendita, con esibizione di certificato che lo attesti. In ogni caso, gli abiti usati devono



CITTÀ DI CARPI

essere separati dalla merce di nuova fattura e nelle loro immediate vicinanze va apposto un cartello recante la dicitura “Abiti Usati”;

- al fine di evitare assembramenti e velocizzare gli acquisti, la merce deve essere messa in vendita e sistemata sui banchi in modo ordinato. Non è consentita la vendita di merce posta alla rinfusa su banchi o all'interno di cesti o altri contenitori;
- informazione pubblica per garantire il distanziamento dei clienti nelle zone dinanzi ai singoli posteggi, mediante la predisposizione e l'apposizione in corrispondenza dei singoli posteggi di cartelli in lingua italiana ed inglese, per garantire il distanziamento di almeno 1 metro;

2. in caso d'inottemperanza alla presente ordinanza, si procederà ai sensi dell'articolo 4 “Sanzioni e controlli” del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riferimento all'art. 3, che stabilisce salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni qualora la violazione sia compiuta da parte degli esercenti la vendita di generi alimentari;

3. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la D.ssa Emanuela Pezzali in qualità di Responsabile del Servizio Commercio-Suap del Comune di Carpi;

4. di trasmettere copia della presente ordinanza:

- Corpo di polizia locale dell'Unione Terre d'Argine;
- Comandi delle forze dell'ordine competenti per territorio;
- all'Ufficio Commercio del Comune di Carpi;
- Rete Civica

5. di dare informazione alla cittadinanza della presente ordinanza mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito internet per 15 giorni.

RENDE NOTO

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna;

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Carpi, 16.09.2020

Il Sindaco
Alberto Bellelli
(firmato digitalmente)